



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle limitazioni orarie alla sosta (disco orario) fino al 3 aprile 2020.

IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020, recanti disposizioni attuative del sopra richiamato decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna dei giorni 8, 10 e 18 marzo 2020, recanti misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
- le ordinanze sindacali prot. n. 10624 e 10852 del 25 febbraio 2020, prot. n. 12293 del 2 marzo 2020, prot. 14896 del 13 marzo 2020;

Considerato che:

- tra le esigenze alla base delle limitazioni orarie di parcheggio, assume preminente rilievo quella di garantire possibilità costanti e continue di rotazione e facile accessibilità agli esercizi commerciali del centro storico;
- tale esigenza viene meno durante il periodo di vigenza delle restrizioni alla mobilità delle persone volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, a maggior ragione, con la chiusura di molti esercizi;

Ravvisata al contempo, a fronte dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e delle sopra richiamate restrizioni alla mobilità, la necessità che, nell'ambito degli spazi previsti i residenti possano usufruire di parcheggi nelle immediate vicinanze dell'abitazione;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di limitare quanto più possibile i rischi di contagio da COVID-19, sospendere le limitazioni orarie alla sosta per tutta la durata delle misure restrittive sulla mobilità delle persone in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, attualmente fissata nel 3 aprile 2020;

Vista la seguente normativa nel testo vigente:

- "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 50 sulle competenze delle Sindaco;
- il Nuovo Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) e il relativo regolamento di esecuzione (d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495);
- il D.Lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare l'art. 23 sulle modalità di pubblicazione di taluni atti;



CITTÀ DI CARPI

- lo Statuto del Comune di Carpi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 148/1991 e successive modificazioni, di cui l'ultima approvata con delibera di C.C. n. 21/2017;

Sentiti:

- il Dirigente del Settore Lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio;
- il Dirigente ad interim del Corpo di polizia municipale dell'Unione delle Terre d'Argine;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. di sospendere le limitazioni orarie alla sosta di cui agli articoli 6, comma 4, lettera d), e 7, comma 1, lettera a) del nuovo codice della strada fino al 3 aprile 2020;

2. di trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- Dirigente del Settore A3, per la predisposizione e apposizione di idonea segnaletica;

3. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

RENDE NOTO

a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

Alberto Bellelli

(firmata digitalmente)